



## **COMUNE DI SACROFANO**

Città metropolitana di Roma Capitale

### ***REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

*Approvato con delibera di CC56 del 20.12.2018.*

#### ***ART 1 Finalità***

1. Il Comune di Sacrofano, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione (tramite web, televisione e radio) nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva e radiofonica e in streaming delle riunioni del consiglio comunale.
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso pagina pubblica di social network (ovvero altro sito internet) gratuitamente, direttamente ed esclusivamente gestita dal Comune di Sacrofano, per il tramite dell'Assessorato Sicurezza e Trasparenza che provvederà a pubblicizzarne idoneamente il relativo link di accesso sul sito istituzionale del Comune di Sacrofano.
4. Le riprese audiovisive, ove possibile, saranno diffuse attraverso le emittenti radiofoniche e televisive.
5. Le riprese audiovisive e, comunque, l'indicazione di accesso a queste ultime, saranno diffuse attraverso altri strumenti di comunicazione.
6. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

#### ***ART. 2 Competenza in materia di riprese audio-video***

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

3. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all' accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.

### ***ART 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche***

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
  - modalità delle riprese;
  - finalità perseguite;
  - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanta non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.

### ***ART. 4 Rispetto della privacy***

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul portale all'uopo individuato dal Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura dell' dell'Assessorato Sicurezza e Trasparenza.
4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell' ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
6. I Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il loro assenso (liberatoria) alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.
7. Ciascun consigliere, anche se ha manifestato l'assenso, ha il diritto di chiedere l'interruzione della

ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresi ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso e nel caso non abbia manifestato l'assenso alla ripresa, di cui al comma precedente, dovrà essere mandato in onda l'intervento/i e/o dichiarazione/i del Consigliere, senza ripresa identificativa.

#### ***ART. 5 Sicurezza delle banche dati e loro trattamento***

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un dipendente comunale ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato e saranno messe a disposizione dei cittadini sia "on line" secondo modalità "archivio" e saranno visionabili sul portale all'uopo individuato e gestito dall'Assessorato Sicurezza e Trasparenza.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Sacrofano.
3. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Sindaco; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicato alle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
4. Il gestore privato cui, eventualmente, è affidato dal Comune l'incarico di ripresa è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
5. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

#### ***ART. 6 Disposizioni Finali***

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

#### ***ART. 7 Entrata in vigore***

1. La presente disciplina entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio comunale .